

C O M U N E D I S E L A R G I U S
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: PUTZU EFISIO C/COMUNE DI SELARGIUS - AUTORIZZAZIONE A
RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.

L'anno millenovecentonovantasei, addi'diciannove del mese di Luglio,
in Selargius, nella Sede Comunale, si e' riunita la Giunta Municipale
nelle persone dei Sigg.ri:

		Presenti	Assenti
ANTONIO MELIS	Sindaco	P	
AMBU MARIA CARMEN	Assessore	P	
CAMBA FRANCO	Assessore	P	
CANNAS PAOLA	Assessore	P	
CONTU MARIA CHIARA	Assessore	P	
OPPES RENATO	Assessore		A
PUSCEDDU LAURA ANNA	Assessore	P	
TOTALE		6	1

Assume la presidenza il Sindaco DOTT. ANTONIO MELIS
Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. Giustino Saddi

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'atto di citazione nanti la Pretura circondariale di
Cagliari, proposto dal Sig. Putzu Efsio, notificato al Comune di
Selargius il 04.06.1996, prot. 13216, per l'udienza che il Pretore
terrà il giorno 30.09.1996, dal quale si evince che:

- 1) il Sig. Putzu Efisio è proprietario di una casa per civile abitazione sita in Selargius, Via Marsala 49; tale abitazione fu edificata sulla base di regolare licenza edilizia rilasciata dal Comune di Selargius il 07.07.1966. Una delle prescrizioni previste dalla suddetta licenza edilizia riguardava l'obbligo di arretramento dell'edificio rispetto al filo stradale, di modo che tra l'edificio e la strada restasse uno spazio di rispetto di circa 21 mq. Il Sig. Putzu sostiene che, benchè ineditificata, tale area restava nella sua piena proprietà, tanto che egli la destinava a pertinenza cortilizia;
- 2) Nel 1995, il Comune, in occasione del rifacimento della strada, ha abbattuto il massetto di cemento realizzato dal Sig. Putzu, portando il livello dell'area a quello della strada; successivamente l'area è stata bitumata e, di fatto, incorporata nella pubblica via;
- 3) Il Sig. Putzu ritiene che l'opera descritta è stata eseguita in totale assenza di provvedimenti amministrativi di espropriazione o di occupazione d'urgenza;
- 4) Il Sig. Putzu, inoltre, sostiene che i lavori eseguiti dal Comune hanno causato grave pregiudizio al godimento ed all'uso della casa;
- 5) Il Comune di Selargius, a detta del Sig. Putzu, diffidato dal proseguire nella esecuzione dei lavori di rifacimento della Via Marsala, rispondeva, accampando consuetudini locali di acquisizione di beni senza stipula;
- 6) Dunque, la tesi sostenuta dal Sig. Putzu, è nel senso che il Comune abbia operato un'illecita espropriazione, realizzata mediante l'irreversibile destinazione del suolo, già privato, a strada pubblica e che, di conseguenza egli abbia diritto al risarcimento per la perdita del bene di sua proprietà e per tutti i danni a tale illecito riconducibili, quantificati in £.8.400.000 per l'illegittima occupazione acquisitiva del terreno e £.982.000 per le spese necessarie all'adeguamento del garage dell'abitazione al livello del piano d'ingresso, oltre al risarcimento del danno derivato dal pregiudizio del diritto alla riservatezza della vita familiare, nonchè del diritto all'uso e al godimento dell'abitazione e conseguente diminuzione del valore venale dell'abitazione, danno che sarà determinato nella misura che il Pretore riterrà equa.

RITENUTO OPPORTUNO che l'Amministrazione si costituisca in giudizio per tutelare e difendere le proprie ragioni, dato che:

1) dal combinato disposto degli artt. 24 e 40 della Legge n°1150 del 17.08.1942 si evince che, per la formazione delle vie e delle piazze previste nel piano regolatore, può essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latitanti di cedere il suolo corrispondente a metà della larghezza della via o piazza da formare, fino ad una profondità massima di mt 15, e che nessuna indennità è dovuta per i vincoli di zona e per gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni;

2) la licenza edilizia è stata rilasciata al Sig. Putzu subordinatamente alla condizione che il fabbricato venisse costruito in arretrato dal filo stradale, come risulta dagli elaborati grafici.

2) detto arretramento era necessario per l'allargamento stradale, fatto noto al Sig. Putzu in quanto notificatogli in data 15.06.1966,

con nota n°1193.

3) di fatto, così come sostenuto da testi, abitanti nella stessa Via Marsala, l'area di cui trattasi è stata adibita da più di venti anni al pubblico transito ed è perciò eccezionale la sua usucapione da parte del Comune, ex art.1158 del Codice Civile

4) in data 01.04.1986, prot. n°1340, il Sig. Putzu ha inoltrato istanza di condono edilizio, ai sensi della L.47/85, producendo, tra gli elaborati, la planimetria di accatastamento e il tipo mappale nel quale è stato redatto un frazionamento dell'area oggetto della causa e, quindi, individuando l'effettiva consistenza del lotto di proprietà e, implicitamente, riconoscendo l'utilizzo pubblico dell'area contestata, così come riscontrato dalla relazione tecnica dell'Ufficio Tecnico Comunale, in data 02.01.1996.

RITENUTO NECESSARIO conferire il mandato difensoriale all'Avv. Giovanni Maria Lauro, Via Salaris, 29, Cagliari, poichè allo stesso Avvocato era già stato conferito incarico per esprimere un parere sulla vicenda, con deliberazione G.C.n°115 del 15.02.1996

DATO ATTO che, con la citata deliberazione è già stata impegnata la somma di £.1.000.000 al cap.770.1 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e consulenze". competenza bilancio 96 imp.n°347/96 e che, non essendo più necessario liquidare all'Avv. Lauro detta somma, in quanto lo stesso ha rinunciato al compenso, poichè il parere è stato reso verbalmente; pertanto, la citata somma di £. 1.000.000 può essere destinata al pagamento degli onorari della causa in oggetto;

ACQUISITI sulla proposta di delibera i pareri favorevoli espressi ai sensi della legge 142/90 dal Responsabile del Servizio Tecnico, dal responsabile del Servizio di Ragioneria e dal Segretario Generale in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, contabile ed alla legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che il responsabile dei servizi finanziari ha attestato che la spesa derivante dal presente provvedimento, trova copertura al cap.770.1 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e consulenze" ;

D E L I B E R A

- di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso l'atto di citazione nanti la Pretura circondariale di Cagliari, nell'udienza che il Pretore terrà il giorno 30.09.1996;

- di conferire il mandato difensoriale all'Avv. Giovanni Maria Lauro con studio in Cagliari Via Salaris, 29, con una spesa presunta di £. 3.000.000;


IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

- di imputare la somma di £ 3.000.000 (diconsi tremilioni) al cap.770.1 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e consulenze" competenza Bilancio 96 ove viene assunto l'impegno n°763/96 per £.2.000.000 mentre la restante somma di £.1.000.000 trova copertura sull'impegno n°347/96 assunto con la citata deliberazione G.C. 115/96;

- di dichiarare, vista l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della legge 142/90.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 25 LUG. 1996

li, 25 LUG. 1996



Il Segretario Generale



Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 8.6.1990 n. 142, art. 47. a norma della legge

li,

Il Segretario Generale
